

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

12 maggio 2009

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele DELL'UTRI

Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Renato MONTABONE, Mario VIANO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.

OGGETTO: MENSE E DESTINAZIONI ACCESSORIE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRINCIPALI. CHIARIMENTI.

Proposta degli Assessori Viano e Altamura.

Premesso che nel P.R.G. le Attività sono disciplinate secondo due diverse modalità: come Attività principali, caratterizzate dalla piena autonomia di esercizio (nel rispetto delle norme di settore), ovvero come Attività accessorie, aventi carattere strumentale ed integrativo delle precedenti; le Attività accessorie, pur dotate di una loro individualità ed autonomia, si caratterizzano per essere connesse a quella principale, ne completano la funzione e giustificano la loro presenza solo se ed in quanto sussistente l'Attività principale.

Le Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. distinguono, per le singole destinazioni trattate, le modalità di previsione delle relative Attività accessorie, dettando di volta in volta le condizioni per il loro insediamento. Ad esempio, per le Attività Produttive “Sono ammesse, entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell'Attività principale e integrate nell'unità produttiva stessa quali (...)”- art. 3 punto 3 comma 7; per le Attività di Servizio “Sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'Attività principale quali (...)” – art. 3 punto 7 comma 16. La finalità pianificatoria di tale diversificazione è quella di consentire che la destinazione prevista dal Piano Regolatore possa essere opportunamente corredata ed integrata da tutte le funzioni necessarie al suo corretto sviluppo. Da tale impostazione deriva, evidentemente, che un'Attività accessoria non possa essere insediata in assenza dell'Attività principale che la giustifica in quanto creerebbe una incoerenza rispetto alle previsioni urbanistiche.

Con riferimento alle mense connesse alle Attività produttive ed alle Attività di servizio, è necessario precisare che le stesse, essendo pienamente riconducibili alla categoria delle Attività accessorie, possono essere insediate unicamente in presenza dell'Attività principale cui sono funzionali.

Occorre d'altra parte chiarire se in tale Attività possa rientrare anche l'apertura al pubblico, sempre garantendo il rapporto di dipendenza dall'Attività principale (che consiste, tra l'altro, nell'allestimento dei pasti per la comunità di cui è al servizio, con orari e condizioni particolari per i suoi addetti).

Sotto il profilo meramente urbanistico la questione non assume particolare rilievo in quanto semplicemente relativa alla modalità di esercizio di un'Attività ammessa, senza incidenza sulle destinazioni previste dal P.R.G.. Dal punto di vista della gestione del servizio, invece, l'apertura o meno al pubblico può produrre effetti significativi relativamente alle scelte orientate all'ottimizzazione del servizio (tra le quali, ad esempio, quella di esternalizzare la conduzione della mensa).

Relativamente alla messa in esercizio di un'attività di somministrazione aperta al pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia di commercio, segnatamente la L.R. 29/12/2006 n. 38, resta comunque necessaria un'apposita autorizzazione amministrativa da rilasciare nel rispetto dei piani di programmazione sull'insediamento degli esercizi stessi ed in presenza dei prescritti requisiti morali e professionali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi

dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1. di dettare i seguenti chiarimenti, ai soli fini delle verifiche urbanistico-edilizie:

- le Attività individuate come accessorie dalle N.U.E.A. del P.R.G. sono da intendersi strumentali ed integrative di quelle proprie e pertanto, pur dotate di una loro individualità ed autonomia, sono connesse a quella principale, ne completano la funzione ed, anzi, giustificano la loro presenza solo se ed in quanto sussistente l'Attività principale; non possono pertanto essere insediate in assenza di quest'ultima che ne giustifica la presenza;
- sotto il profilo meramente urbanistico, e fatte salve le ulteriori e diverse specifiche norme di settore, non assume rilievo l'eventuale apertura al pubblico dell'esercizio di mensa, se connessa ad Attività Produttive o ad Attività di Servizio, a condizione che svolga prioritariamente e a tutti gli effetti le funzioni accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell'Attività principale, integrate nell'unità produttiva di cui all'art. 3 punto 3 comma 7 delle N.U.E.A., o quelle strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'Attività principale di cui all' art. 3 punto 7 comma 16 delle N.U.E.A.;

1. di dare atto che, sotto il profilo della normativa vigente in materia di commercio e, nello specifico, in base alle disposizioni della L.R. 29/12/2006 n. 38, l'apertura al pubblico di una mensa aziendale è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa da rilasciare nel rispetto dei piani di programmazione sull'insediamento degli esercizi stessi ed in presenza dei necessari requisiti morali e professionali richiesti dalla citata normativa;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore all'urbanistica,
all'Edilizia Privata
e al Patrimonio
Mario Viano

L'Assessore al Commercio, Turismo, Attività
Produttive
e Marketing Urbano
Alessandro Altamura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Coordinatore

Il Dirigente Settore

Pianificazione Urbanistica
Rosa Gilardi

Attività Economiche e di Servizio
Ernesto Pizzichetta

Il Direttore Divisione Urbanistica
ed Edilizia Privata
Paola Virano

In originale firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
Sergio Chiamparino Adolfo Repice
